

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AZIONI MIRATE INTEGRATE CONCRETE PER L'AUTISMO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", siglabile "A.M.I.C.A. - APS".

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'Associazione di promozione sociale denominata "AZIONI MIRATE INTEGRATE CONCRETE PER L'AUTISMO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", siglabile "A.M.I.C.A. - APS".

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino.

Nell'ambito del detto Comune, la sede potrà essere trasferita, su proposta del Consiglio Direttivo, con semplice delibera dell'assemblea ordinaria, senza modifica del presente Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ ED ATTIVITA' ASSOCIATIVE

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività mirate e qualificate e di supporto in favore delle persone con disturbo dello spettro autistico e dei loro familiari, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nonché della collaborazione di esperti nel campo dell'Autismo.

L'Associazione si prefigge, in particolare, lo scopo di promuovere la qualità della vita delle persone con Autismo, attraverso azioni di supporto e la gestione diretta di attività in loro favore ed in favore dei loro familiari, nonché dei tutori, educatori ed insegnanti.

Essa persegue le finalità istituzionali di interesse generale che caratterizzano le APS nell'ambito delle finalità associative indicate nell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 ovvero:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (art 5 lett. W) di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; interventi e servizi sociali;
- prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza (art 5 lett. B) come definiti dalle disposizioni vigenti in materia;
- prestazioni associato-sanitarie (art 5 lett. C) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale (art 5 lett. D), ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni.

In particolare, l'Associazione ha la finalità di promuovere, organizzare e realizzare:

- interventi educativi e abilitativi specializzati;
- attività socio educative e di abilitazione alle autonomie di vita con particolare riferimento alle fascia d'età adolescenziale e adulta, attraverso la predisposizione di progetti individualizzati;
- assistenza sanitaria e sociale e della ricerca scientifica;
- formazione ed informazione di operatori e familiari e comunicazione per aumentare la conoscenza dell'Autismo;
- forme di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati o enti di terzo settore aventi analoghe finalità al fine di promuovere attività educative, sanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, per lo svolgimento delle finalità sociali;
- collegamenti anche in termini federativi, con associazioni strutture di servizi che si ispirino ai comuni principi della solidarietà umana e che supportino attività a favore delle persone affette da Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo;

- collaborazione e/o gestione diretta di strutture diurne e residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone affette da Autismo;
- il rinforzo e sostegno alle istituzioni pubbliche per l'assolvimento degli adempimenti stabiliti dai provvedimenti espressi in materia, al fine della realizzazione dei progetti di vita individuali delle persone con Autismo con particolare riferimento all'età adulta;
- l'inserimento inclusivo nel contesto sociale e nel mondo delle attività pre-professionali e del lavoro attraverso un percorso di "presa in carico" che coinvolga la rete istituzionale oltre che alla stessa persona con Autismo e la sua famiglia;
- la promozione, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, dell'autonomia e della vita indipendente delle persone con Autismo;
- la diffusione di informazioni e competenze specifiche tra ricercatori e operatori socio sanitari ed educativi mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze scientifiche;
- il superamento della stigmatizzazione e discriminazione associata all'Autismo che costituiscono il sostanziale ostacolo all'inclusione e alla qualità della vita delle persone con Autismo;
- il sostenimento e stimolo della ricerca scientifica verso studi sull'Autismo, le sue cause ed i possibili rimedi;
- la collaborazione con società e équipe scientifiche per includere l'esperienza delle persone con Autismo e dei loro familiari nella definizione delle linee di ricerca degli obiettivi e dei risultati;
- la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società;
- la promozione di interventi necessari a garantire i diritti alle persone con Autismo, anche in vista del venir meno del sostegno familiare;
- la promozione di rapporti di collaborazione con gli enti pubblici, imprese ed enti di terzo settore al fine della realizzazione di progetti e strutture che garantiscano una vita indipendente ed aperta alla società delle persone con Autismo;
- la prevenzione e contrasto di ogni fenomeno di discriminazione, segregazione e maltrattamento nei confronti delle persone con Autismo.

L'associazione, nel perseguimento della sua attività, può inoltre:

- richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati;
- partecipare con altre associazioni del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali/organizzative;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- svolgere ogni altra attività riferita alla sua attività o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qual modo attinenti o riferibili al perseguimento della propria attività.

Le attività direttamente connesse in via strumentale e/o secondaria rispetto all'attività principale di cui sopra, che potranno essere attuate nei limiti di cui all'art 6 del D.Lgs. 117/2017 e suoi decreti attuativi, saranno:

- produrre, divulgare e promuovere testi e rappresentazioni musicali, di teatro, monologhi, concerti, letture di testi e di poesie, performance, cinema, video, creazioni multimediali ed arti musicali, figurative e letterarie;
- istituire e gestire anche con altri Enti del terzo Settore corsi di formazione, rivolti ai tecnici e agli operatori, teorici e pratici a tutti i livelli organizzando servizi per scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici, per docenti, studenti, lavoratori, ecc;
- svolgere corsi di aggiornamento e di perfezionamento culturale e professionale;
- organizzare gruppi di lavoro, anche a livello scientifico, educativi e culturali in genere;
- promuovere viaggi e scambi culturali con l'estero;

- predisporre centri di documentazione, a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e ricerca;
- provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi ed attrezzature teatrali e cinematografiche, materiale vario di interesse culturale a beneficio degli associati e di tutti gli interessati;
- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali in ambito regionale, nazionale ed estero.
- favorire la nascita di enti e gruppi, che anche per singoli settori si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi e bibliografie. Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

ARTICOLO 4 – ASSOCIATI

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che accettano il presente Statuto ed il Regolamento interno (se eventualmente istituito), che condividano gli scopi dell'Associazione, che ne usufruiscano delle attività e che si impegnino a dedicare, quali volontari, una parte del loro tempo per il raggiungimento delle finalità stesse. Il loro numero è illimitato e l'Associazione non potrà mai annoverare un numero di Soci inferiori a 7 (sette).
2. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione anche altri Enti Associativi del Terzo Settore di Promozione Sociale purché il loro numero non sia superiore al 5% (cinque per cento) delle persone fisiche associate. E' ammessa anche l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al 30% (trenta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati è il Consiglio Direttivo.
4. L'istanza di ammissione all'Associazione deve essere presentata con domanda scritta del richiedente ovvero:
 - a) nel caso di minore, di un genitore o da chi ne esercita la patria potestà;
 - b) nel caso di Ente Associativo da parte del Presidente/Legale Rappresentante pro tempore debitamente autorizzato con specifica delibera di Consiglio o Assemblea. Nella domanda il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità.
5. L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. La deliberazione favorevole è comunicata all'interessato secondo le modalità ritenute opportune da parte del Consiglio Direttivo ed annotata nel libro degli associati.
6. In caso di provvedimento di diniego lo stesso va motivato entro 60 giorni e deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.
7. Contro ogni provvedimento di rigetto della domanda di adesione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, nel quale chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo, eletto dalla medesima, che dovrà deliberare sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua loro prossima successiva convocazione.
8. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
9. All'atto dell'ammissione, l'associato si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo e comunicata in sede di bilancio dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati.

10. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci aderenti all'Associazione da almeno tre mesi, e che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

11. L'appartenenza è a tempo indeterminato ma deve essere riconfermata all'inizio di ogni anno sociale mediante il versamento della quota di adesione al sodalizio. Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo e la quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, sia a causa di morte.

12. Sono identificate tre tipologie principali di associati:

* ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero di soci ordinari è illimitato. Nel caso in cui partecipino alle attività dell'Associazione persone che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, la richiesta di adesione al sodalizio associativo è presentata da uno dei genitori esercenti la patria potestà che sottoscriverà la domanda di adesione e potrà partecipare alle assemblee in rappresentanza del minore;

* sostenitori: gli associati sostenitori sono completamente equiparati ai soci ordinari, la sola distinzione è data dalla quota associativa che può essere fino a cinque volte superiore a quella dei soci ordinari;

* onorari: quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri associati. Gli associati onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e potranno partecipare alle assemblee con diritto consultivo ma non deliberativo. I servizi erogati dall'Associazione nei confronti degli stessi non godranno delle agevolazioni fiscali previste per legge.

Con riferimento alle categorie su menzionate si specifica in dettaglio la possibilità che gli associati possano prestare gratuitamente la propria opera ed in tal caso si qualificano come Volontari, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

13. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci ovvero nei maggiori tempi definiti dal Consiglio Direttivo. L'ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo è stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicati all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

ARTICOLO 5 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati soci hanno uguali diritti ed obblighi verso l'Associazione e:

a. al momento dell'ammissione: godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché al diritto all'elettorato passivo;

b. dopo almeno tre mesi dall'iscrizione: godono del diritto dell'elettorato attivo.

2. La Associazione è quindi espressamente caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni volontarie fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto. Potrà in ogni caso anche erogare compensi per attività di lavoro, tenuto presente i limiti di cui all'art 33 del D. Lgs. 117/2017, in base alle indicazioni prese dal Consiglio di Amministrazione purché detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

3. All'associato maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13.

4. La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ove istituito.

5. Gli associati possono aderire a più sezioni, se istituite, a seconda dell'attività che vogliono praticare

6. Gli associati sono tenuti a versare l'eventuale contributo integrativo associativo annuo stabilito dal consiglio direttivo, che può essere differenziato per ciascuna sezione di appartenenza quando istituita. Il contributo integrativo non ha alcun effetto sulla qualifica di associato e sui diritti di elettorato passivo o attivo dello stesso.

ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Gli associati cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:

- recesso volontario da comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima;
- esclusione deliberata dal Consiglio direttivo;
- decesso dell'associato stesso.

E' escluso l'associato:

- moroso nel pagamento della quota associativa o del contributo integrativo protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto;
- che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

Il provvedimento di esclusione, assunto dal Consiglio direttivo, deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione. Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni. Nel corso dell'assemblea convocata a tal fine, alla quale deve essere convocato l'interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea ed ha effetto dalla data di iscrizione a libro Soci.

L'esclusione per morosità viene accertata con verbale del Consiglio Direttivo e riportata sul Libro dei Soci senza ulteriori comunicazioni all'interessato inadempiente.

Gli associati recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

ARTICOLO 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- * l'Assemblea;
- * il Consiglio Direttivo;
- * il Presidente;
- * il Collegio Revisori dei Conti e/o Revisore Unico (organo di controllo).

2. Tutte le cariche sono gratuite. Agli associati compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

ARTICOLO 8 L'ASSEMBLEA

1. L'assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria potrà essere altresì convocata su richiesta, presentata al Consiglio Direttivo, sottoscritta da almeno il 10% degli associati aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale. Nella richiesta dovranno essere esplicitati gli argomenti da proporre all'Ordine del Giorno. Il Consiglio Direttivo dovrà dar corso alla richiesta, così formalizzata, entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento della stessa.

3. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Permangono gli obblighi e le formalità in capo al Consiglio Direttivo come sopra identificate.

4. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

5. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. In assenza anche di questi, l'assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano di carica.

6. L'assemblea nomina un segretario in apertura della riunione. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con eventuale funzione di scrutatore, i candidati alle medesime cariche.

7. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

8. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

9. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai tre scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. I verbali delle delibere Assembleari dovranno essere affissi alla bacheca sociale o sul sito internet dell'Associazione per almeno 60 giorni dalla data della riunione affinché vi sia la massima informativa per i Soci e per i Terzi eventualmente interessati.

10. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo e normalmente sono deliberate per alzata di mano ma possono essere, a richiesta dell'assemblea, effettuate per chiamata individuale o a scrutinio segreto. In tale ultima ipotesi l'Assemblea provvederà a nominare, tra i presenti, tre scrutatori che tra loro eleggeranno un Presidente. Il verbale dello scrutinio sarà riportato dal Presidente della riunione nel verbale della stessa.

ARTICOLO 9 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO

1. Potranno prendere parte alle assemblee tutti gli associati, in regola con il versamento della quota annua o dei contributi integrativi deliberati e richiesti dal Consiglio Direttivo e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione compresi i soci minorenni il cui diritto di voto sarà esercitato da chi ha la rappresentanza genitoriale. Gli Enti associati potranno partecipare tramite il Legale Rappresentante o tramite altra persona debitamente delegata. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, altri associati. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

3. Agli associati che siano Enti del Terzo settore è attribuito un voto ogni 30 dei loro associati o aderenti ma comunque sino ad un massimo di cinque.

4. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che sono riferite all'approvazione del bilancio, del regolamento interno, o alla nomina, revoca o responsabilità di uno o più amministratori.

ARTICOLO 10 COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

Sono inderogabilmente competenza dell'assemblea:

- * la nomina e revoca dei componenti del Consiglio direttivo;
- * la nomina e revoca dell'organo di controllo;
- * l'approvazione del regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo;
- * l'approvazione del bilancio;
- * la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- * la delibera sull'esclusione degli associati, se dalla medesima non è stato eletto e costituito altro organo anche con tali funzioni;
- * la delibera sulle modificazioni del presente Statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- * l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- * la delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno sette giorni prima dell'adunanza mediante affissione del relativo nella sede della Associazione ed altresì mediante avviso spedito agli associati a mezzo e-mail o lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima dell'adunanza all'indirizzo risultante dal relativo libro.

2. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'assemblea deve essere convocata a cura del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

4. Qualora particolari condizioni lo richiedano, la convocazione dell'assemblea, di cui alla precedente lett. c) del presente articolo, può avvenire entro ulteriori 60 giorni previa specifica delibera motivata assunta da parte del Consiglio Direttivo. La motivazione dovrà essere comunicata all'Assemblea.

5. Ad esclusiva discrezione del Consiglio Direttivo, per particolari argomenti posti all'Ordine del Giorno, la cui trattazione riveste evidente rilevanza per la vita associativa, sarà ammessa, ai fini della determinazione delle presenze per i "quorum deliberativi" di cui al successivo art. 12, anche la consultazione a mezzo di posta elettronica ordinaria (e-mail). L'associato che non potrà essere presente personalmente potrà esprimere il proprio voto anche manifestando la propria volontà con indicazioni scritte che dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail presso la casella di posta specificatamente identificata, entro le 24 ore antecedenti la data fissata per la riunione.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. La convocazione dell'assemblea straordinaria avverrà almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione dell'avviso nella sede della Associazione ed altresì mediante avviso spedito agli associati a mezzo e-mail o lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima dell'adunanza all'indirizzo risultante dal relativo.

2. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'assemblea straordinaria delibera in merito ad ogni modificazione del presente Statuto, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ARTICOLO 13 - DELIBERE ASSEMBLEARI

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, che non potrà essere convocata prima delle 24 ore successive alla prima convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, l'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione:

a. per deliberare la modifica del presente Statuto, è costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

b. per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, delibera con il voto di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

2. Esso è composto da 3, 5 o 7 membri, sempre in numero dispari. Il loro numero è determinato dall'Assemblea in sede di nomina.

3. La maggioranza degli Amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

4. Se non vi dovesse aver provveduto l'Assemblea dei Soci in sede di nomina, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

5. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate anche in capo ad un solo soggetto. 6. Tutti le cariche sono a titolo gratuito.

7. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili ad eccezione del Presidente che non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

8. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati

assoggettati da parte di altri Enti del Terzo Settore nazionali o locali a radiazioni o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

9. Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ARTICOLO 15 – SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

1. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
2. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
3. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo

ARTICOLO 16 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee.

ARTICOLO 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. gestire ed amministrare l'Associazione;
2. deliberare sull'ammissione ed esclusione degli associati;
3. stabilire l'ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo e comunicarli all'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
4. perseguire le finalità previste dal presente statuto, curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea;
5. redigere l'eventuale regolamento interno e gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, quando richiesto da specifiche normative o dall'Assemblea con delibera, da sottoporre all'Assemblea stessa per la sua approvazione;
6. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea completo della nota illustrativa di missione ed opportunamente integrata della documentazione relativa ai criteri ed alla rilevanza del carattere secondario e strumentale delle attività;
7. designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio e/o Enti o Organismi di coordinamento degli Enti del Terzo Settore sia nell'ambito locale, regionale o nazionale.

ARTICOLO 18 - IL PRESIDENTE

1. Al Presidente spetta:
 - a) la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, in ottemperanza alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e le Assemblee;
 - c) la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le istituzioni;
 - d) la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri dell'Associazione.

ARTICOLO 19 - IL VICE-PRESIDENTE

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed assolve alle altre mansioni cui sia stato espressamente delegato dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 20 - IL SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura gli adempimenti di carattere formale.

2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

3. Il Segretario ed il Tesoriere potranno avvalersi di collaboratori scelti, previa autorizzazione del Presidente, anche tra persone esterne dell'Associazione.

ARTICOLO 21 - COLLEGIO DEI REVISORI E/O REVISORE UNICO

1. Quando espressamente previsto dalla vigente normativa e secondo i criteri determinati dalla medesima l'Assemblea elegge, alternativamente, anche tra i non associati:

a) in caso di forma Collegiale, numero tre Revisori effettivi e due supplenti. In questo caso, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile ed i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e tale loro attività è a titolo oneroso solo nel caso in cui sia resa nell'ambito di specifica professionalità. Il loro compenso è determinato dall'Assemblea Ordinaria;

b) in alternativa e in caso di Organo monocratico, un Revisore Unico dotato di specifica professionalità e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397. Lo stesso dura in carica quattro e tale attività è a titolo oneroso solo nel caso in cui sia resa nell'ambito di specifica professionalità. Il compenso è determinato dall'Assemblea Ordinaria. 2.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Essi durano in carica per quattro anni.

3. I Revisori e/o il Revisore Unico esercitano il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge e delle disposizioni statutarie, e ne riferiscono con apposita relazione all'Assemblea annuale nell'ambito della relazione di accompagnamento al Bilancio.

4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Dlgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

7. Ove ricorreranno le condizioni previste all'art 31 del D.Lgs. 117/2017 (Revisione Legale dei Conti), l'Assemblea sarà chiamata a nominare un revisore legale dei conti con le modalità previste per l'Assemblea Ordinaria.

ARTICOLO 22 – ESERCIZIO - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario dura al 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve redige il bilancio in conformità alla normativa vigente, da sottoporre all'approvazione assembleare entro 4 mesi dalla conclusione dell'esercizio. Qualora particolari condizioni lo richiedano, l'approvazione può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio è formato dallo Stato Patrimoniale (o Situazione Finanziaria), dal rendiconto gestionale, con l'indicazione delle entrate, dei proventi, delle uscite e dei costi dell'ente, e dalla relazione di missione, con eventuale nota integrativa, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, completo della relazione dell'organo di controllo, se nominato, e deve informare gli Associati ed i terzi circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

4. Il Bilancio d'Esercizio, accompagnato dalla Relazione di Gestione e/o di Missione e comprensivo della relazione dell'organo di controllo, se nominato, dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione e messi a disposizione degli associati almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei Soci che dovrà deliberarne l'approvazione.

5. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati solo per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 23 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture contabili l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, quando questo è stato istituito per volontà dell'assemblea o per specifica disposizione di legge, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- f) il libro dei "Volontari" dove vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 24 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, da obbligazioni ed altri titoli pubblici e dal fondo di riserva, dalle eccedenze degli anni precedenti o da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le risorse economiche sono costituite:

- a. dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo e dai contributi degli associati;
- b. dal ricavato delle attività svolte dall'Associazione;
- c. dall'entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero della gestione di servizi, progetti, di strutture pubbliche e private;
- d. dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria nel rispetto dei limiti di legge e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e. dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- f. dai contributi di organismi internazionali, dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- g. dai titoli di solidarietà;
- h. da lasciti, eredità, donazioni e legati, da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ARTICOLO 25 – RACCOLTA FONDI

1. I mezzi finanziari possono essere altresì essere costituiti da raccolte fondi e per tali si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e ispirandosi a verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 26 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento volontario della Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.
2. L'assemblea delibererà la devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio competente preposto per legge.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio competente preposto per legge e comunque fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti di Promozione Sociale e/o del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 27 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO TERZO SETTORE

1. L'Associazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa specifica, provvede alla sua iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante; iscrive inoltre nel detto Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del terzo Settore, l'Associazione permane iscritta nei registri regionali esistenti. In particolare, fino all'operatività del detto Registro Unico, continuano ad applicarsi all'Associazione le norme vigenti ai fini e per gli effetti derivanti dalla sua iscrizione nei Registri APS e ONLUS previsti dalla specifica normativa di settore.

ARTICOLO 28 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

In originale firmato

ALDO VITETTA
